ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO CON DSA

DENOMINAZIONE DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA

A.S. 2018/2019

INFORMAZIONI GENERALI SI	JLL'ALUNNO			
Classe III				
Plesso				
Nome e Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita		
Diagnosi				
Piano didattico personalizzat	o approvato in data:			
PRESENTAZIONE DELL'ALUI	NNO			
Elementi significativi del percorso f				
METODOLOGIE DIDATTICHE				
Si riportano le scelte fatte nel Pdp	utili ai fini della predisposizione de	lle prove d'Esame		
STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE usati durante il percorso formativo come da PDP.				
Si riportano le scelte fatte nel PDP in ordine a modalità di svolgimento, indicazioni per la correzione,				
strategie valutative e altre personalizzazioni, nel rispetto della norma e utili ai fini della predisposizione e svolgimento delle prove d'esame.				

INVALSI

Si fa riferimento all'art. 11 comma 14 del D. Lgs. n. 62/2017, a quanto indicato dal Dirigente Scolastico, mediante le funzioni attive fino al 11/03/2019 nella sua area riservata sul sito INVALSI e al Manuale per il somministratore delle prove INVALSI CBT 2019 – grado 8, pubblicato sul sito Invalsi il 18/03/2019.

INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME e le RICHIESTE ALLA COMMISSIONE				
Il Consiglio di Classe in conformità a quanto indicato nel PDP e a quanto svolto durante l'anno nelle verifiche scritte e orali, chiede per l'espletamento delle prove d'esame quanto di seguito indicato, ai sensi della normativa vigente.				
	Strumenti compensativi proposti.			
PROVE D'ESAME	Previsti dal PDP, utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolasti- co o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato. (DM 741/2017 art. 14, comma 7)			
Prima prova - Italiano	Stato. (DM 741/2017 art. 14, comma 7)			
Eventuali indicazioni proposte	□ Schemi, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo			
	 a supporto della memoria, validati dalla sottocommissione. Lettura della consegna o lettura del testo da parte di un componente della sottocommissione. Sintesi vocale (in modalità consentita). Computer per video scrittura. Vocabolario digitale su device autorizzato. Tempi più lunghi per l'esecuzione della prova. Altro: 			
Seconda prova - Competenze Lo				
Eventuali indicazioni proposte	 Calcolatrice (scientifica) validata dalla sottocommissione. Formulari, tabelle, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo a supporto della memoria, validati dalla sottocommissione. Lettura della consegna o lettura del testo da parte di un componente della sottocommissione . Tempi più lunghi per l'esecuzione della prova. Altro: 			
Towns many Lingue Stronions				
Terza prova – Lingue Straniere Eventuali indicazioni proposte	□ Schemi, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo			
Prima Lingua - Inglese Seconda Lingua -	 a supporto della memoria, validati dalla sottocommissione. Lettura della consegna o lettura del testo da parte di un componente della sottocommissione . Sintesi vocale (in modalità consentita). Computer per video scrittura. 			
Seconda Emgua -	 Utilizzo di vocabolario digitale su device autorizzato. Glossario validato dalla sottocommissione. 			
	 Glossario validato dalla sottocommissione. Tempi più lunghi per l'esecuzione della prova. Altro: 			
□ Dispensa	Proposte del consiglio di classe			
□ Esonero	(Ai sensi dell'art. 14 comma 9 e 10 del DM 741/201. Vedi Appendice Normativa)			
Colloquio				
Eventuali indicazioni proposte	□ Utilizzo di mappe concettuali, schemi, strumenti di presentazione □ Altro:			

Il consiglio di classe, al fine di permettere allo studente di affrontare la prova d'esame in condizioni idonee al perseguimento del successo formativo può proporre alla sottocommissione di far iniziare il colloquio con un argomento, un progetto, una ricerca da lui scelti.

VAL	IT $\Delta 7$	ONE	DELL	FF	RO1	/F
VAL	<i>J</i> I A Z I					<i>,</i> L

Per la valutazione delle prove d'esame, la sottocommissione fa riferimento a quanto indicato nel Pdp.

REDATTORI DELLA RELAZIONE DI PRESENTAZIONE AGLI ESAMI DI STATO				
Qualifica	Nome e Cognome	Firma		
Dirigente Scolastico				
Coordinatore di classe				
Docente di italiano				
Docente di storia e geografia				
Docente di matematica e scienze				
Docente di inglese				
Docente di francese / spagnolo / tedesco				
Docente di tecnologia				
Docente di arte				
Docente di musica				
Docente di ed. fisica				
Docente di sostegno				
Luogo e data				

Appendice normativa

D.Lgs 62/2017

Art. 11

Comma 9

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal Consiglio di Classe.

Comma 10

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Comma 11

Per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Comma 12

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Comma 13

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'Esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

DM n. 742/2017

Art. 14

Comma 6.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Comma 7

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Comma 8

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Comma 9

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Comma 10

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Comma 11

Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell' Esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

Comma 12

Nel diploma finale rilasciato al termine dell' Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Nota Miur n. 1865 del 10/10/2017

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'articolo II del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai tini dell'ammissione: alla classe successiva e all' Esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto. tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario. gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed usufruendo eventualmente di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.

In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario. vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nota Miur n. 5772/2019

Paragrafo 2

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES). Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel PDP.